



# COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

**Allegato alla deliberazione C.C. n. 42 dell'1/12/2008**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
NEL COMUNE DI MONTE URANO**

*(Legge Regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e s.m.i. –  
Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 492 del 07/04/2008)*



## ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicati nel Comune di Monte Urano, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

## ARTICOLO 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento persegue il fine di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel territorio comunale o sovracomunale, garantendo la massima partecipazione di tutti i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di legge e di regolamento, mediante procedure ad evidenza pubblica.

## ARTICOLO 3 - AVVISO PUBBLICO

All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso nel quale deve essere indicato:

1. l'ambito territoriale di assegnazione, posto che il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra gli Enti coinvolti;
2. i requisiti soggettivi di partecipazione ;
3. il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande decorrenti dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero e le relative modalità di compilazione;
4. le procedure di formazione ed il termine di validità biennale della graduatoria;
5. il riferimento alla normativa regionale in materia di ERP sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.

L'avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'Ente o degli Enti interessati e mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i Comunale /i o nei giornali a carattere locale.

## ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP SOVVENZIONATA E PER LA PERMANENZA

Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Monte Urano;
- c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e smi, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 109/1998 non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso del rapporto locativo.

## ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SUBENTRO



La domanda di assegnazione deve essere presentata in bollo nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del pubblico avviso all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, mediante esclusivo utilizzo del modello appositamente fornito in forma gratuita dal Comune o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente.

La domanda viene resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, per le fattispecie ivi contemplate.

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario ovvero la mancata allegazione di copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, in assenza di sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione dalla graduatoria.

La domanda viene consegnata a mano presso il competente ufficio comunale che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione.

Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa, su invito del Comune: a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini.

La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comune a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al preposto Ufficio del Comune in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.

In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.

## **ARTICOLO 6 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nel Comune di Monte Urano, composta da 3 membri, interni ed esterni, designati nel seguente modo:

- il Dirigente Responsabile comunale preposto all'Ufficio ERP con funzioni di Presidente;
- il Direttore dell'ERAP territorialmente competente o suo delegato (designato dall'ERAP);
- un esperto in politiche abitative designato dall'Amministrazione comunale interessata alla graduatoria o suo delegato;

Le funzioni di Segretario della Commissione sono assicurate da un dipendente comunale o nominato dall'ERAP stesso se funzionerà presso questo ente.

La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni alla scadenza dei quali si applica il regime di prorogatio stabilito ex lege per gli organi amministrativi degli Enti pubblici. I componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti e tre i componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti.

I compensi spettanti ai componenti della Commissione sono quelli fissati per la commissione edilizia.

La presente Commissione dovrà essere nominata entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 7 - PUNTEGGI**

La Commissione di cui all'articolo 6 procede all'inizio della formazione della graduatoria provvisoria delle domande entro 60 giorni dalla scadenza del bando, attribuendo i punteggi specificati nel presente articolo.



I requisiti soggettivi e le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al presente articolo 7, lettera B) numero 5); che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria, ove non prodotte in sede di presentazione della domanda ma dichiarate, se già verificatesi a quella data.

I punteggi relativi ai requisiti soggettivi e alle condizioni oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A., vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

## - A) REQUISITI SOGGETTIVI:

**1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 109/98, risultante da certificazione ISEE in corso di validità, da allegare alla domanda:**

n. familiari	Fino all'importo di 1 ass. sociale	Fino all'importo di 1 ass. sociale + 1/2	Fino all'importo di 2 ass. sociali
1	punti 3	punti 2,5	punti 2
2	punti 3,5	punti 3	punti 2,5
3	punti 4	punti 3,5	punti 3
4	punti 4,5	punti 4	punti 3,5
5 o più	punti 5	punti 4,5	punti 4

In caso di certificazione ISEE pari a zero, per l'attribuzione del punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

**2) numero dei componenti del nucleo familiare** - la documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, in caso contrario occorre allegare uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando:

a) n. 1 o 2 componenti	punti 3
b) n. 3 o 4 componenti	punti 2,5
c) n. 5 o più componenti	punti 2

**3) presenza di persone anziane nel nucleo familiare** -la documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, in caso contrario occorre allegare uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando:

a) anziano con età superiore a 65 anni e fino a 75 anni di età	punti 1
b) anziano con età superiore a 75 anni e fino a 80 anni di età	punti 2
c) anziano con età superiore a 80 anni	punti 3

In presenza di più anziani nel nucleo familiare, verrà attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.

**4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente** -occorre allegare alla domanda verbale di visita medica collegiale attestante la percentuale di invalidità, per ogni portatore di handicap:

a) presenza di n. 1 invalido (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;	punti 2
b) per presenza di n. 1 invalido (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta pari al 100%;	punti 2,5
c) per presenza nel nucleo familiare di n. 1 invalido (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta pari al 100% più indennità di	punti 3



# COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

accompagnato;	
d) presenza di n. 2 o più invalidi (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;	punti 3
e) per presenza di n. 2 o più invalidi (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare di cui uno o più con invalidità riconosciuta superiore a 2/3 e l'altro o gli altri con invalidità riconosciuta al 100% (anche con accompagnamento);	punti 3,5
f) per presenza di n. 2 o più invalidi (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta pari al 100%	punti 3,75
g) presenza di n. 2 o più invalidi (menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta pari al 100% più indennità di accompagnamento;	punti 4
h) presenza di 1 minore di età affetto da menomazione di qualunque genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato;	punti 2
i) presenza di 2 o più minori di età affetti da menomazione di qualunque genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato;	punti 3

I punti di cui alle lettere h) e i) del presente punto 4 non sono cumulabili con le fattispecie contemplate alle lettere da a) a g).

**5) presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare** - la documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, in caso contrario occorre allegare uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando:

a) presenza di n° 1 minore	punti 1
b) presenza di n° 2 minori	punti 1,5
c) presenza di n° 3 o più minori	punti 2

**6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico** - la verifica verrà effettuata d'ufficio in base alle risultanze dello Stato di Famiglia e della Certificazione ISEE:

a) presenza di n° 1 figlio a carico	punti 2
b) presenza di n° 2 figli a carico	punti 3
c) presenza di n° 3 o più figli a carico	punti 4

**7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni** - la documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, in caso contrario occorre allegare uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando:

a) una sola persona	punti 2
b) due persone	punti 3,5
c) tre o più persone	punti 4

**8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli** - la documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, in caso contrario occorre allegare uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando:

n. persone anziane	Anziano di età superiore a 65 anni e fino a 75 anni	Anziano con età superiore a 75 anni e fino a 80 anni	Anziano con età superiore a 80 anni
1	punti 2	punti 2,5	punti 3
2	punti 2,5	punti 3	punti 3,5
3 o più anziani	punti 3	punti 3,5	punti 4



**9) presenza in graduatoria** -la documentazione verrà acquisita d'ufficio in base agli atti a disposizione presso il Comune:

0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni, max punti 5.

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

**10) residenza nel Comune di Monte Urano** - la documentazione è acquisita d'ufficio presso l'Anagrafe del Comune per i residenti; punteggio non attribuibile ai non residenti:

0,25 punti per ogni anno superiore al quinto e fino al quindicesimo, max punti 2,5.

Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Monte Urano. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

I punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) del presente articolo 7, lettera A), non sono cumulabili tra loro.

## - B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

**1) abitazione in un alloggio improprio** (come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e smi) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (allegare certificato dell'ASUR competente territorialmente)

da almeno 2 anni **punti 2**

da 2 a 3 anni **punti 3**

da oltre 3 anni **punti 4**

**2) abitazione in un alloggio antigienico** (come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e smi) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (allegare certificato dell'ASUR competente territorialmente)

**punti 2**

**3) abitazione in un alloggio inadeguato** (tenuto conto della definizione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e smi) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (allegare planimetria catastale dell'unità immobiliare in scala 1:200 ufficialmente rilasciata dai competenti Uffici ovvero esito sopralluogo Asur o tecnico comunale)

**punti 2**

**3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile**, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche.

**punti 2**

*(allegare alla domanda copia del contratto di locazione e attestazione ASUR territorialmente competente comprovante la necessità, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a ruote)*

**4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica** **punti 3**  
*(allegare alla domanda copia del provvedimento dell'autorità di assistenza pubblica);*

**5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:**

*(allegare copia dei provvedimenti per i quali si invoca il riconoscimento del punteggio)*

**a)** a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale con Sentenza o Verbale di conciliazione giudiziaria:

**a<sub>1</sub>)** con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando

**punti 4**

**a<sub>2</sub>)** con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando

**punti 3**

**a<sub>3</sub>)** con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando

**punti 2**



- |   |                |
|---|----------------|
| b) a seguito di ordinanza di sgombero:  | <b>punti 4</b> |
| c) a seguito di Sentenza di separazione tra coniugi, per la parte soccombente:    |                |
| c <sub>1</sub> ) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando  | <b>punti 3</b> |
| c <sub>2</sub> ) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando  | <b>punti 2</b> |
| c <sub>3</sub> ) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando | <b>punti 1</b> |

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B).

## ARTICOLO 8 - PRIORITA'

In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e, nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), numero 5) dell'Allegato A della L.R. 36/2005 e smi (e cioè alloggio da rilasciarsi per uno dei motivi indicati all'articolo 7, lettera B), n. 5 del presente Regolamento);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

## ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e regolarità della compilazione e l'esistenza della documentazione prevista.

Nel caso in cui si valuti come necessaria una integrazione delle informazioni e/o documentazione prodotte, il preposto Ufficio inoltrerà apposita richiesta, con raccomandata A.R., agli interessati fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione.

La mancata presentazione di quanto richiesto, comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria per i requisiti previsti per l'accesso e la mancata attribuzione del punteggio negli altri casi.

## ARTICOLO 10 - GRADUATORIA PROVVISORIA E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Non viene tenuto in ogni caso conto della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.

## ARTICOLO 11 - GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata la quale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, le modalità e termini per il ricorso in sede giurisdizionale.



Tale graduatoria definitiva ha validità per due anni dalla data di Pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

## **ARTICOLO 12 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'articolo 7, lett. B), n° 1 (alloggio improprio), 2 (alloggio antigienico), 3 (alloggio inadeguato) del presente Regolamento.

La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

In questo ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Della decisione adottata dalla Commissione viene data comunicazione all'interessato.

## **ARTICOLO 13 - SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE. - RINUNCIA**

In base alla disponibilità degli alloggi, gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. Durante le operazioni di scelta dell'alloggio, l'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.

A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

- a) famiglie monopersonali: mq 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'ASUR competente territorialmente.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.





In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

## **ARTICOLO 14 - RISERVE DI ALLOGGI - GRADUATORIE SPECIALI**

Il Comune può riservare una quota annuale non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta".

La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 36/2005 e smi, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

## **ARTICOLO 15 - PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE**

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- regolamento comunale di cui all'articolo 20 quinquies, comma 2, della L.R. 36/2005 e smi;
- definizione criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie;
- individuazione punteggi all'interno dei parametri previsti dall'Allegato A della L.R. 36/2005 e smi;
- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.

## **ARTICOLO 16 - (NORME DI RINVIO)**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme regolanti la materia delle politiche abitative vigenti.

## **INDICE**

- Art. 1** OGGETTO
- Art. 2** FINALITA'
- Art. 3** AVVISO PUBBLICO
- Art. 4** REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE  
ALLOGGIO DI ERP SOVVENZIONATA E PER LA PERMANENZA
- Art. 5** PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SUBENTRO
- Art. 6** COMMISSIONE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- Art. 7** PUNTEGGI
- Art. 8** PRIORITA'
- Art. 9** ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- Art. 10** GRADUATORIA PROVVISORIA E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- Art. 11** GRADUATORIA DEFINITIVA
- Art. 12** VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELLA ASSEGNAZIONE
- Art. 13** SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE. RINUNCIA
- Art. 14** RISERVE DI ALLOGGI – GRADUATORIE SPECIALI
- Art. 15** PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
- Art. 16** NORME DI RINVIO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



# COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

**Dr. Enrico Giacomozzi**

**Dott. Angelo Cippitelli**